

---

# Forme giuridiche delle imprese culturali

**LUCIO ARGANO**

# Fattori determinanti la scelta della forma giuridica

---

- **Natura dell'impresa:** ricerca del profitto come risultato finale oppure vocazione alla pubblica utilità e nessuno scopo profittevole (senza escludere la remunerazione del lavoro prestato)
- **Rischi dei soci:** qualora i soci siano orientati a limitare la propria responsabilità per svolgere un'attività profit, le società di capitali sono, in genere, da preferire alle società di persone
- **Dimensione dell'impresa:** dipende dal settore di attività prescelto ed è legata al volume di mezzi finanziari necessari per effettuare gli investimenti richiesti. Sotto questo aspetto sono da preferire le società di capitali in quanto hanno una maggiore facilità nel reperire finanziamenti
- **Aspetti organizzativi e gestionali:** Le società di capitali costituiscono la forma giuridica più adatta alle medio-grandi imprese anche se la S.r.l. si presta a realtà medio piccole e dinamiche. Le società di persone sono più idonee per settori che richiedono una prevalenza del fattore lavoro sul capitale con compagine sociale ristretta a pochi individui. L'Associazione è lo strumento consono a moltissime attività culturali sul piano gestionale
- **Aspetti finanziari:** per l'accesso a finanziamenti pubblici le forme non profit sono quelle preferibili
- **Aspetti giuridici e fiscali:** sotto l'aspetto giuridico, è rilevante il modo con cui sono trasferibili le quote di capitale sottoscritte dai soci e l'onere degli adempimenti civilistici in tema di obbligatorietà di scritture contabili, pubblicità degli atti, ecc.. Sotto il profilo tributario il differente carico fiscale gravante sulle diverse forme giuridiche

# Forme giuridiche

---

## Impresa Individuale

### Società di persone

- Società semplice (S.s.)
- Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Società in accomandita semplice (S.a.s.)

### Società di capitali

- Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- Società per azioni (S.p.a.)
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
- Società cooperativa

## Enti non commerciali

- Associazioni
- Fondazioni (tradizionali o di partecipazione)
- Comitati

## Altre forme giuridiche

- Consorzi
- Unioni temporanee d'impresa
- Reti d'impresa
- Azienda speciale e istituzione
- Lavoro autonomo

## Qualifiche

- Impresa sociale
- ONLUS

# Contratto

---

Tutte le forme giuridiche scaturiscono da un patto, «contratto», che può essere tacito, in forma di scrittura privata oppure, in genere, per atto pubblico sottoscritto davanti a un notaio (procedura indispensabile per iscriversi al Registro delle Imprese e per partecipare a bandi, gare e aggiudicazione di finanziamenti pubblici)

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”  
(art. 2247 del codice Civile).

L’impresa (art. 2195 C.C.) deve essere registrata nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio provinciale e chiedere il Codice Fiscale e aprire la Partita IVA (artt. 4 e 5 DPR n° 633 del 26/10/72) da richiedere presso la locale Agenzia delle Entrate.

# Impresa individuale

---

- forma giuridica più elementare per un'attività commerciale, si adatta solo alle attività di piccole dimensioni e a quelle artigianali che non richiedono ingenti investimenti e sono basate prevalentemente sul lavoro del titolare
- è priva di autonomia giuridica, l'imprenditore, in quanto persona fisica ed unico proprietario, risponde illimitatamente con tutto il suo patrimonio presente e futuro delle obbligazioni assunte in nome della ditta e dei rischi derivanti dalle operazioni di gestione e può fallire
- non comporta alcun onere per la sua costituzione, non è necessario un atto pubblico, né una scrittura privata
- la Ragione sociale deve contenere il nome del titolare
- le imposte sui redditi sono imputate interamente al titolare della stessa
- non vi è obbligo di redigere il bilancio
- l'impresa individuale se svolta con l'aiuto di familiari (parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo), può configurarsi come *impresa familiare*
- poco presente tra le imprese culturali e di spettacolo

# Società di persone

---

Le caratteristiche principali delle società di persone sono:

- **soggettività giuridica**

sono *prive di personalità giuridica*. Il soggetto giuridico è costituito dagli stessi soci che rispondono in via sussidiaria dei debiti contratti dalla società e governano l'impresa di cui sono il soggetto economico, assumendosene i rischi

- **autonomia patrimoniale imperfetta**

i soci sono *illimitatamente e solidalmente responsabili* per le *obbligazioni della società*, salvo i soci accomandati nelle società in accomandita semplice

Pur essendo prive di personalità giuridica, le società di persone hanno un *patrimonio autonomo*, distinto da quello personale dei soci e qualora il patrimonio sociale sia insufficiente a estinguere i debiti della società, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci

- si costituiscono con **atto pubblico o scrittura privata autenticata**

- salvo la società semplice, che non può esercitare attività commerciali (art. 2249 c.c.), sono definite società commerciali

- il nome sotto il quale agiscono è detto *ragione sociale*

# Società semplice – S.s.

---

- la forma della società semplice è prevista solo nell'esercizio di attività non commerciali
- in genere forma giuridica usata nelle attività agricole o professionali in forma associata o gestione immobiliare
- l'atto costitutivo è improntato alla massima semplicità, nessuna forma prevista a monte
- è obbligatoria l'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese
- i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale e possono agire anche sul patrimonio dei singoli soci, senza la escussione preventiva del patrimonio sociale

# Società in nome collettivo – S.n.c.

---

- tipo di società di persone più diffuso perché permette attività commerciali e non commerciali
- sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, perciò ogni socio può rispondere *per intero e col proprio patrimonio personale* dei debiti sociali
- maggiore grado d'autonomia patrimoniale rispetto alla società semplice, in quanto i creditori non possono ottenere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale
- la costituzione avviene con stipula di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata presso un notaio
- la trascrizione nel Registro delle Imprese deve avere luogo entro 30 giorni dalla costituzione
- la società agisce sotto una ragione sociale, costituita dal suo nome più il nome di uno o più soci
- piuttosto diffusa come forma giuridica nello spettacolo, nella comunicazione e nei servizi per la cultura
- il fallimento della società produce il fallimento anche dei soci
- nessun socio (salvo esplicito consenso degli altri soci) può svolgere per conto proprio o altrui attività concorrente con quella della società

# Società per accomandita semplice – S.a.s.

---

- prevede due tipologie di soci:
  - *Soci accomandatari* sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, hanno il potere di amministrare la società, subiscono e procedure di fallimento
  - *Soci accomandanti* sono responsabili solo limitatamente alle quote del capitale versato e restano esclusi dall'amministrazione, pur avendo poteri di controllo sulla gestione (se compiono atti amministrativi e/o fanno apparire il proprio nome nella ragione sociale perdono la responsabilità limitata e possono essere esclusi dalla società)
- la costituzione avviene con stipula di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata presso un notaio
- la trascrizione nel Registro delle Imprese deve avere luogo entro 30 giorni dalla costituzione
- agisce sotto una ragione sociale, costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari
- la si rintraccia raramente nel settore dello spettacolo, nella comunicazione e nei servizi culturali

# Società di capitali

---

- sono dotate di personalità giuridica, hanno autonomia patrimoniale perfetta perché il patrimonio è separato da quello personale dei soci e per le obbligazioni sociali risponde la società
- i soci sono responsabili limitatamente alle quote conferite al capitale, salvo che non abbiano prestato garanzie e con l'eccezione degli accomandatari nelle S.a.p.a.
- vi è una divisione fra i vari poteri al loro interno:
  - quello volitivo/decisionale spetta all'Assemblea dei Soci
  - quello esecutivo/amministrativo al Consiglio di Amministrazione (anche non soci, che può delegare poteri a un Comitato Esecutivo interno ristretto oppure a un consigliere in qualità di Amministratore delegato) o all'Amministratore unico
  - quello di controllo di legalità al Collegio Sindacale se previsto, quello del controllo contabile ad un eventuale Revisore o società di revisione esterna
- sono soggette a pubblicità di nomine e gestione
- i voti in Assemblea sono attribuiti in proporzione al numero di quote o azioni (con diritto di voto) possedute da ogni socio
- il nome sotto il quale agiscono è detto *denominazione sociale*
- il capitale sociale deve avere un importo minimo, diverso a seconda del tipo di società
- si costituiscono solo con atto pubblico
- hanno contabilità ordinaria e redigono bilancio

# Società a responsabilità limitata – S.r.l.

---

- modello societario in cui è vietata l'emissione di azioni e che risponde alle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale
- prevedono un capitale sociale non inferiore a € 10.000 suddiviso in quote conferibile in denaro, in natura (beni iscrivibili al bilancio) o con prestazione d'opera o di servizi (garantita da polizza di assicurazione o fideiussione bancaria) di cui almeno il 25% deve essere versato alla costituzione
- i soci rispondono delle quote sottoscritte e non falliscono con la società
- la società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale mediante atto pubblico e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese entro 90 giorni e al momento costitutivo deve essere versato almeno il 25 per cento del capitale sociale (parte in denaro)
- la durata può essere a tempo indeterminato
- è ammessa la costituzione di una S.r.l. unipersonale o uninominale con unico socio fondatore
- i soci possono nominare uno o più amministratori o ricoprire la carica di amministratore, anche se la regola è che gli amministratori siano soci, e le alternative sono l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione
- la presenza di organo di controllo dipende dalle dimensioni della società o dallo Statuto
- per talune decisioni importanti è richiesto il metodo assembleare
- particolarmente presente nello spettacolo, nella comunicazione e nei servizi per imprese a vocazione profit

# Società per azioni – S.p.a.

---

- modello societario a compagine sociale anche elevata, dove è possibile il ricorso al mercato del capitale di rischio attraverso l'emissione di azioni anche quotate in mercati regolamentati (Borsa)
- prevedono un capitale sociale non inferiore a € 120.000, conferibile in denaro o in beni o crediti (non sono ammesse le prestazioni d'opera o di servizi), che viene ripartito in azioni a un valore nominale, titoli rappresentativi delle quote dei soci, i quali rispondono limitatamente al capitale sottoscritto e non falliscono con la società
- possono essere «chiuse» (modello base) oppure «aperte»
- può essere costituita per contratto o per atto unilaterale mediante atto pubblico e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese entro 90 giorni e all'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25 per cento del capitale sociale
- la durata può essere a tempo indeterminato
- è ammessa la costituzione di una S.p.a. uninominale o unipersonale con un unico socio fondatore
- sono ammessi i patti parasociali per il governo della società
- L'amministrazione può adottare uno dei tre modelli previsti dal C.C.: tradizionale (latino) monistico (anglosassone) dualistico (tedesco)
- Il Collegio Sindacale è obbligatorio, unitamente a un revisore esterno per la parte contabile
- sono presenti nello spettacolo, nella comunicazione e nei servizi per imprese di grandi dimensioni, seppure non frequenti

# Società per accomandita per azioni – S.a.p.a.

---

- modello societario “intermedio”, caratterizzato, come nelle società in accomandita semplice, dalla presenza sia di soci accomandanti, sia di soci accomandatari, con le stesse prerogative e responsabilità (responsabilità limitata dei soci accomandanti, illimitata e solidale degli accomandatari che falliscono in caso di fallimento della società) ma con la differenza che le quote dei soci sono rappresentate da azioni
- non può essere uninominale, a causa dell’obbligo di presenza di ambedue le categorie di soci: accomandanti e accomandatari (almeno uno e uno)
- da denominazione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, che sono di diritto gli amministratori
- per tutto il resto, si applicano le norme previste per la società per azioni
- non presenti nel settore culturale e dello spettacolo

# Società cooperative

---

- le società cooperative sono finalizzate al perseguimento dello *scopo mutualistico*, ovvero offrire ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro
- hanno autonomia patrimoniale perfetta e personalità giuridica e delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio
- il numero minimo dei soci è 9, ma sono ammissibili anche cooperative formate da 3 soci fondatori in forma srl
- le cooperative si distinguono in:
  - *cooperative a mutualità prevalente*, tra le quali vi sono le cooperative sociali, svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci e dei loro apporti e pertanto godono di agevolazioni fiscali
  - *cooperative non a mutualità prevalente*, dette "cooperative diverse"
- ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale
- Il capitale sociale non è determinato a monte e la sua variabilità è elemento peculiare delle cooperative, senza un valore minimo da sottoscrivere, ma con un valore minimo della quota pro capite pari a € 25
- nel rapporto cooperativistico per il socio *non deve esserci intento speculativo*, tuttavia questo non significa che nella sua attività la cooperativa non deve comunque porsi obiettivi di economicità e di efficienza
- si costituiscono con atto pubblico
- hanno obblighi delle S.p.a., ma possono riferirsi alle S.r.l. in determinati casi (esempio non oltre 20 soci)

# Organi delle società di capitali

<b>Funzioni</b>	<b>S.r.l.</b>	<b>S.p.a.</b>	<b>S.a.p.a.</b>	<b>Cooperativa</b>
Funzione deliberativa e di indirizzo	Assemblea	Assemblea Consiglio di sorveglianza	Assemblea	Assemblea
Funzione di gestione	Amministratore Unico Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione Consiglio di Gestione	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione
Funzione di controllo	Eventuale Revisore dei Conti	Collegio Sindacale Società di revisione	Collegio Sindacale Società di revisione	Collegio Sindacale
Funzione di rappresentanza legale	Amministratore Unico Presidente CdA	Presidente o Amministratore Delegato	Presidente o Amministratore Delegato	Presidente
Funzioni direttive		Direttore	Direttore	
Funzioni di supporto		Advisory board, Comitato Scientifico	Advisory board, Comitato Scientifico	Advisory board, Comitato Scientifico

# Differenze tra associazione e fondazione

---

- Le associazioni sono caratterizzate:
  - preminenza dell'*elemento personale* (la personalità giuridica eventuale è data ad un complesso di persone)
  - l'assemblea degli associati può sempre modificare lo scopo,
  - le stesse persone che hanno dato vita all'atto costitutivo influiscono poi direttamente, con le delibere assembleari, sulla vita dell'ente
- Le fondazioni sono caratterizzate:
  - preminenza dell'*elemento patrimoniale*, tali enti vengono costituiti destinando ad uno scopo, stabilito dal fondatore, un complesso di beni messo a disposizione dell'ente dal fondatore stesso
  - lo scopo stabilito dal fondatore è immutabile
  - chi ha dato origine al negozio di fondazione, cioè il/i fondatore/i, non concorrerà all'amministrazione dei beni ma saranno gli amministratori ad eseguire l'atto di fondazione

# Associazioni

---

- si tratta di un contratto di comunione di scopo, in cui le parti mirano a realizzare un interesse comune a tutti i soggetti che partecipano all'associazione
- scopo dell'associazione è soddisfare i bisogni di natura ideale, o comunque non economica, dei propri membri, pur potendo svolgere attività esterne e accessorie anche commerciali purché servano a raggiungere lo scopo
- vige il principio della “porta aperta” ovvero possono entrare nell'associazione tutti coloro che hanno interessi dello stesso tipo di quelli che portarono alla sua costituzione ma ciò non vuole dire che altri con lo stesso genere di interesse possano vantare il diritto di entrare nell'associazione
- è possibile prevedere contribuzioni differenziate fra gli associati in base a categorie diverse (es. benemeriti, sostenitori, ecc.) previste nello Statuto ed è ammissibile che si creino fra gli associati disuguaglianze in merito a diritti come il voto ma in tal caso l'associazione non potrà usufruire del regime fiscale di agevolazione previsto dal nostro ordinamento
- qualunque sia la dimensione dell'Associazione devono essere presenti l'Assemblea degli Associati, la figura del Presidente che ha responsabilità legale e l'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) a cui facoltativamente si aggiunge un organo di controllo (mutuato dal Collegio Sindacale delle società)
- il loro funzionamento è disciplinato da uno Statuto
- hanno assenza di scopo di lucro
- sono molto frequenti nel settore culturale e dello spettacolo

# Fondazioni

---

Esistono di base due tipi di fondazioni:

- le fondazioni operative, le quali perseguono il loro scopo in maniera diretta, avvalendosi della propria organizzazione
- le fondazioni di erogazione (*grant making*), che perseguono il proprio scopo in modo indiretto, cioè finanziando altri soggetti che lo perseguono

Il legislatore, per l'esigenza di gestire processi di cambiamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione, ha denotato alcune tipologie istituzionali di Fondazione, come le *Fondazioni di diritto speciale* tra cui alcune create ex novo (ad esempio le Fondazioni universitarie, le Fondazioni di origine bancaria e le Fondazioni costituite o partecipate dal MiBACT) e altre derivanti dalla trasformazione di categorie di enti pubblici o di singoli soggetti pubblici (vedi le Fondazioni liriche e le ex IPAB *Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*)

Ulteriori figure di Fondazione sono state individuate dalla prassi corrente e tra queste due le principali: la *Fondazione di partecipazione* e la *Fondazione di comunità*

# Fondazione tradizionale

---

- si realizza mediante la costituzione di un fondo di dotazione il cui scopo non può consistere in un vantaggio economico per il fondatore ma deve rivestire il carattere della pubblica utilità
- svolge la sua attività con le rendite del fondo di dotazione e con i proventi del fondo di gestione, svolgendo anche attività accessoria commerciale purché non prevalente e finalizzata allo scopo sociale
- l'atto costitutivo non è un contratto ma un atto unilaterale e che abbia la forma dell'atto pubblico che deve contenere alcuni elementi essenziali previsti dalla legge
- l'organo amministrativo che ha il compito di gestire la Fondazione può essere formato da una sola persona o da più persone e può essere designato secondo i criteri più vari, il fondatore in sede di atto costitutivo può designare la persona cui spetta l'amministrazione o riservarla a sé e ai suoi eredi, gli amministratori possono anche essere nominati a vita
- il loro funzionamento è disciplinato da uno Statuto
- Il fondo di dotazione (patrimonio) è dato da beni mobili e immobili ed è indisponibile, possono essere utilizzate le rendite
- hanno assenza di scopo di lucro
- frequenti nel settore culturale e dello spettacolo

# Fondazione di partecipazione

---

- la Fondazione di Partecipazione costituisce un modello giuridico istituzionale ibrido seppure innovativo, che unisce e contamina le prerogative della Fondazione tradizionale e dell'Associazione, con una (possibilmente equilibrata) fusione e sintesi dell'elemento personale delle associazioni e dell'elemento patrimoniale delle Fondazioni
- viene considerata un modello adatto a favorire la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato ed è particolarmente ricorrente nel settore culturale
- si caratterizza in quanto costituita da *patrimonio di destinazione a struttura aperta*; possono farne parte Stato, Regioni, Enti Locali e loro partecipate, altri enti pubblici e soggetti privati, incluse persone fisiche, con il diritto di nominare i loro rappresentanti negli organi sociali, secondo le indicazioni dello statuto
- l'ingresso di nuove parti è garantito dalla *clausola di adesione*, la quale può implicare il controllo di determinate condizioni di ammissibilità
- sotto il profilo della struttura di governo, la Fondazione di partecipazione evidenzia sostanziali differenze rispetto a una "classica" Fondazione, prevedendo generalmente tre distinte categorie di soci: *fondatori*, *aderenti* (*denominati anche partecipanti*) e *sostenitori*, i quali, effettuando un apporto, vengono ammessi a prendere parte alle decisioni strategiche (elezione dell'organo, amministrativo, esercizio della funzione di indirizzo)
- sono ricorrenti nel settore culturale

# Organi di associazioni e fondazioni

---

<b>Funzioni</b>	<b>Associazione</b>	<b>Fondazione tradizionale</b>	<b>Fondazione di partecipazione</b>
Funzione deliberativa e di indirizzo	Assemblea degli associati	Consiglio dei Fondatori	Consiglio dei fondatori Collegio dei partecipanti
Funzione di gestione	Consiglio Direttivo	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione
Funzione di controllo	Eventuale Revisore dei Conti	Collegio Sindacale o Collegio dei Revisori dei conti	Collegio Sindacale o Collegio dei Revisori dei conti
Funzione di rappresentanza legale	Presidente	Presidente o Amministratore Delegato	Presidente o Amministratore Delegato
Funzioni direttive		Segretario generale, Direttore	Segretario generale, Direttore
Funzioni di supporto		Advisory board, Comitato Scientifico	Advisory board, Comitato Scientifico

# Riconoscimento di associazioni e fondazioni

---

- le Fondazioni e le Associazioni, fintanto non ottengono il riconoscimento della personalità giuridica, vedono coloro che agiscono in loro nome (amministratori ad esempio) la responsabilità verso i creditori
- il riconoscimento porta ad autonomia patrimoniale e limitazione di responsabilità degli amministratori
- il riconoscimento può essere ottenuto a livello regionale o nazionale (Prefettura) entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda
- se l'Associazione o la Fondazione vuole ottenere il riconoscimento deve essere costituita per atto pubblico
- la descrizione analitica del patrimonio, che deve essere congruo, è un elemento essenziale per il riconoscimento giuridico perché garantisce il pagamento delle obbligazioni verso i terzi

# Comitati

---

- il comitato è un ente, previsto dall'ordinamento giuridico italiano, che persegue uno scopo di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone (ad esempio i comitati promotori di mostre, eventi e festeggiamenti) e ai attivano soprattutto per ricercare i fondi necessari
- non sono persone giuridiche (pur potendo essere riconosciuti come tali, se ne hanno i requisiti), ma hanno soggettività giuridica e autonomia patrimoniale seppure imperfetta e quindi delle obbligazioni assunte verso terzi risponde non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti i suoi componenti
- l'atto costitutivo non richiede forme particolari

# Impresa sociale

---

- l'impresa sociale (Dlgs 155/06) coniuga l'attività economica alla finalità di creazione del valore sociale (utilità sociale), ha un maggiore orientamento al mercato, dal momento che svolge una normale attività imprenditoriale e si avvale delle prestazioni dei lavoratori, di cui, almeno il 50% deve essere a titolo oneroso (non prestato da volontari), e non rappresenta un soggetto giuridico a sé, ma una nuova qualificazione che può essere assunta da soggetti costituiti con qualsiasi forma giuridica, con operatività nei settori considerati ad utilità sociale (istruzione, educazione e formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, servizi strumentali alle imprese sociali, assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria)
- la maggior parte delle imprese sociali sono costituite con la forma giuridica delle cooperative sociali
- deve ottenere più del 70% dei ricavi dallo svolgimento dell'attività sociale
- se assume persone disabili o svantaggiate nella misura almeno del 30% acquisisce, indipendentemente dagli altri vincoli, la qualifica di impresa sociale
- non ha scopo di lucro (gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio)

# ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

---

- costituiscono una qualifica o categoria tributaria (articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) per associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti
- tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di particolari agevolazioni fiscali
- alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (le cosiddette ONLUS di diritto): organizzazioni di volontariato, ONG, cooperative sociali e loro consorzi

# Consorzio

---

- organizzazioni comuni tra più imprenditori di uno stesso ramo o di attività connesse, che si costituiscono per la disciplina o per lo svolgimento di determinate attività
- costituisce un istituto con finalità anticoncorrenziali
- la struttura permane imprenditoriale, regolata di conseguenza, vincolante per le imprese od enti che vi partecipano, tanto sotto il profilo degli obblighi giuridici quanto sotto quello degli oneri contabili e finanziari
- ha come scopo l'aumento del profitto ovvero un risparmio di costi ovvero ancora il raggiungimento di un fine comune di produzione di attività o servizi attuato in regime di non concorrenza, anche se al consorzio partecipa un ente pubblico
- esistono i consorzi tra enti pubblici e misti pubblico privato per la gestione di svariati servizi, ma in ogni caso si tratta di forme contrattuali che presentano molte criticità nel campo della cultura e, soprattutto, non godono di benefici fiscali
- sono obbligatori la presenza di organi sociali comuni e di un fondo patrimoniale consorziale

# Unioni temporanee d'impresa

---

- sono l'associazione temporanea di imprese (ATI), o il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), o l'associazione temporanea di scopo (ATS, quest'ultima anche con soggetti pubblici), con le quali si intende una forma giuridica temporanea nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico, che solitamente è la partecipazione a gare d'appalto per le quali le singole imprese non possiedono, individualmente, tutte le competenze o i requisiti richiesti nel bando
- prevede un'azienda capogruppo, detta *mandataria*, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette *mandanti*, danno l'incarico di trattare con il committente anche nella stipula di contratti e altri adempimenti
- il livello di responsabilità è correlato alla tipologia di ATI
- la durata coincide con l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costituita l'ATI
- le associazioni temporanee vengono solitamente distinte in orizzontali , verticali e miste

# Contratto di rete

---

- il contratto di rete consiste in un gruppo di imprese (solo forme societarie) che decidono di collaborare sinergicamente per raggiungere uno o più scopi e obiettivi comuni
- non crea un nuovo soggetto di diritto (a differenza dei consorzi) né una nuova e distinta attività d'impresa e tutte le imprese aderenti rimangono soggetti autonomi
- possano svolgere le seguenti attività: collaborazione in forme ed in ambiti attinenti all'esercizio delle imprese aderenti, scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto delle imprese aderenti
- il contratto deve essere stipulato con atto notarile o con scrittura privata autenticata
- sono facoltativi la presenza di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune
- sono previste agevolazioni fiscali

# Aziende speciali e istituzioni

---

Gli enti locali, per la gestione dei servizi pubblici tra cui quelli culturali, possono avvalersi tra le forme di gestione di:

- *Azienda Speciale*, ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale
- *Istituzione*, che è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale
- organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale
- svolgono la loro attività con criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti

# Altre forme individuali

---

## **Lavoro autonomo**

### lavoro “occasionale” (senza partita IVA)

- per ogni committente e per ogni anno, i compensi complessivi non possono superare € 5.000 e le prestazioni non devono andare oltre i 30 giorni
- non comporta alcun obbligo di tenuta della contabilità e non si possono dedurre i costi sostenuti per svolgere l'attività

### professione “abituale” (con partita IVA).

- richiede partita IVA
- comporta l'obbligo di tenuta della contabilità e la conseguente possibilità di dedurre i costi inerenti l'attività, sia pure con i limiti previsti dal TUIR.
- sul piano del reddito imponibile (IRPEF e IRAP) conta il criterio di “cassa” e non di “competenza”, quindi le fatture incassate

# Enti per adempimenti

---

## **C.C.I.A.A.**

Le Camere di Commercio hanno una competenza territoriale provinciale e tengono il Registro delle Imprese (R.I.) che attesta l'iscrizione dell'impresa, ha valore di pubblicità legale e ne testimonia l'esistenza

## **Agenzie delle entrate**

Sono state istituite nel 2001; riuniscono le competenze dell' Ufficio Imposte Dirette, dell'Ufficio IVA, dell'Ufficio del Registro e della Sezione Staccata della Direzione Regionale.

Ad esse, attraverso sportelli polifunzionali, il contribuente può rivolgersi per attribuzione Partita IVA, Codice Fiscale, registrazione Contratti, istanze di Concordato e in materia di contenzioso tributario

## **INPS**

Gestisce la contribuzione per la successiva erogazione di prestazioni previdenziali (pensioni) per tutti i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, anche quelli di co.co.pro. e co.co.co (gestione autonoma)

Ha rilevato tutte le competenze della disciolta Enpals dal 2010

## **INAIL**

Gestisce le assicurazioni obbligatorie e garantisce una copertura economica in caso di infortuni, malattie professionali e invalidità lavorative

# Enti per adempimenti

---

## Uffici Comunali

### **Ufficio Sviluppo Economico oppure SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)**

Per esercitare attività commerciali e attività per le quali è prevista un'autorizzazione amministrativa

Lo Sportello Unico interviene in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, attivando un procedimento unico che riunisce in sé tutte le problematiche coinvolte, da quella economico-produttiva, a quella urbanistica, a quella sanitaria, ambientale e della sicurezza, che prima facevano capo a Enti diversi e che seguivano iter diversi

### **Ufficio Tributi Comunali**

A questo ufficio si pagano, dopo la relativa iscrizione, la Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU), la Tassa Occupazione Aree Pubbliche (TOSAP), le imposte sulla pubblicità e insegne ed altre imposte locali come l'ICI e l'IMU

### **Ufficio Permessi Pubblici Spettacoli**

Dove presente (altrimenti questa funzione è demandata ad altri uffici comunali) segue l'iter per la concessione di permessi pubblici spettacoli e coordina l'attività dell'eventuale Commissione Comunale Pubblici Spettacoli se presente (altrimenti si raccorda con quella provinciale)

### **Uffici delle concessionarie di energia elettrica, metano, acqua**

Per gli allacci necessari e la gestione delle utenze